

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

19 OTT. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

19 OTT. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Liobello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BOCADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
..... OMISSIS

ASSENTI: ALEANDRI - DONATO - HERMANIN - MARRONI

DELIBERAZIONE N° 5155

OGGETTO: Legge regionale 9.7.1998 n. 26, comma 9, art. 3 - Garante regionale del servizio idrico integrato - Determinazione compenso.



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità ;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche ;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" ;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 26 "Norme di attuazione dell'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'articolo 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36" ;

VISTO l'articolo 8 della suddetta legge regionale 26/98 con il quale, allo scopo di promuovere ogni possibile iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge 36/94, è stata istituita la figura del Garante regionale del servizio idrico integrato ;

CONSIDERATO che il Garante regionale del servizio idrico integrato, ai sensi dei commi 9 e 10 del citato articolo 8, presta la propria attività a tempo pieno per la durata di anni cinque e non può essere riconfermato ;

CHE il comma 9 del citato articolo 8 stabilisce che al Garante regionale è attribuito un compenso determinato in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici in base all'art. 21 della legge 36/94 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1994 con il quale, ai sensi del comma 3 del citato articolo 21 della legge 36/94, è stato determinato in L. 200.000.000 il compenso annuo lordo onnicomprensivo, inclusi gli oneri sociali, spettante al Presidente del suddetto Comitato di Vigilanza ;

RITENUTO che, per analogia, il compenso spettante al Garante regionale del servizio idrico integrato può essere determinato in L. 160.000.000, pari all'80% del compenso determinato per il Presidente del Comitato di Vigilanza, tenuto conto che le attività di vigilanza e di tutela degli interessi degli utenti sono espletate dal garante nell'ambito del territorio regionale ;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale 26/98, agli oneri derivanti dal compenso spettante al Garante Regionale si dovrà provvedere mediante l'utilizzo dei fondi iscritti nel capitolo 11421 del bilancio regionale ;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ;

all'unanimità

DELIBERA



1. di determinare, in applicazione del comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26, in L. 160.000.000 (centosessantamila) il compenso annuo lordo onnicomprensivo, inclusi gli oneri sociali, spettante al Garante regionale del servizio idrico integrato.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



25 OTT. 1998